

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

RICORSO nell'interesse della dott.ssa *Esposito Federica* (cod. fisc. SPS FRC 91R66 F839X), nata a Napoli il 26 ottobre 1991 ed ivi residente alla via Camillo de Nardis, 20, rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv.to Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – Pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., **NONCHÉ CONTRO** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

E NEI CONFRONTI della prof.ssa Profita Cinzia, nata il 07.06.1973, residente alla via G. Alfani, 28, int. 5, (80058), Torre Annunziata (Na), collocata alla posizione n. 706 della graduatoria di merito della classe di concorso AA00 (Scuola dell'Infanzia) del Concorso per titoli ed esami, indetto su base regionale, finalizzato al reclutamento del personale docente bandito con D.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 105;

E NEI CONFRONTI di tutti i docenti inseriti nella graduatoria della classe di concorso AA00 (Scuola dell'Infanzia), che in virtù dell'inserimento nella graduatoria di merito della dott.ssa Esposito Federica verrebbero scavalcati in quanto considerati potenziali controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 13660 del 3 luglio 2017,

con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AA00 (Scuola dell'Infanzia), relativa al concorso per il reclutamento di personale docente nelle scuole statali, bandito con d.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 105, nella parte in cui esclude la ricorrente; **B)** dell'elenco aggiuntivo degli idonei, pubblicato il 3 luglio 2017, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con i candidati non rientranti nel 10% ai sensi dell'art. 9 del bando concorsuale, laddove alla ricorrente risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo pari a 74.5 pt. in luogo dei 79.5 pt. effettivamente spettante; **C)** del decreto di rettifica ad integrazione della graduatoria *de qua* dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 16061 del 2 agosto 2017, nella parte in cui esclude la ricorrente; **D)** dell'elenco graduato degli idonei, pubblicato il 2 agosto 2017, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con i candidati non rientranti nel 10% ai sensi dell'art. 9 del bando concorsuale, laddove alla ricorrente risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo pari a 74.5 pt. in luogo dei 79.5 pt. effettivamente spettante; **E)** degli atti e dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali l'Amministrazione resistente ha approvato gli esiti delle operazioni concorsuali; **F)** del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati erroneamente valutati i titoli culturali e di servizio posseduti dalla ricorrente; **G)** successivi eventuali decreti di rettifica ad integrazione della graduatoria *de qua*; **H)** di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti del ricorrente.

F A T T O

La dott.ssa Esposito Federica partecipava al Concorso per titoli ed esami, indetto su base regionale, finalizzato al reclutamento di personale docente

nelle scuole statali, bandito con d.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 105 (**doc.1**), presentando domanda di partecipazione (**doc. 2**) in relazione ai posti disponibili nella Regione Campania per la classe di concorso AA00 (Scuola dell’Infanzia). Il decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico n. 105/2016 in riferimento alla classe di concorso AA00 – (Scuola dell’Infanzia) individuava 809 posti messi a concorso.

Come noto, l’art. 9, comma 1, del DDG 105/2016 espressamente disponeva che *“la commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell’art. 6, comma 6, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell’art. 400, comma 15 del Testo unico come modificato dall’art. 1, comma 113, lettera g della Legge”*. Pertanto, i posti messi a concorso in riferimento alla classe di concorso AA00 – (Scuola dell’Infanzia) per la Regione Campania risultavano essere 890.

La ricorrente evidenziava di essere in possesso della laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguita il 29.06.2015 presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (**doc. 3**) in conformità a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e perfettamente valutabile in applicazione della tabella A di ripartizione dei punteggi approvata con D.M. 23 febbraio 2016 n. 94 ed allegata al bando concorsuale (**doc. 4**).

Con decreto prot. n. 13660 del 3 luglio 2017 (**doc. 5**), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania approvava la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AA00 (Scuola dell’Infanzia), dove la ricorrente non figurava tra i vincitori del concorso, inserendo, tra l’altro, i candidati

nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 9 del bando concorsuale.

In pari data (3 luglio 2017) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania pubblicava l'elenco aggiuntivo degli idonei non rientranti nel 10% ai sensi dell'art. 9 del bando concorsuale (**doc. 6**).

Inopinatamente, in detto elenco figurava il nominativo della ricorrente, collocata alla posizione n. 942 della graduatoria, alla quale risultava attribuito l'erroneo punteggio complessivo pari a 74.5/100 pt. in luogo dei 79.5/100 pt. effettivamente spettanti.

La ricorrente, pertanto, si avvedeva di un'erronea applicazione da parte dell'Amministrazione resistente della tabella A di ripartizione dei punteggi, approvata con D.M. 23 febbraio 2016 n. 94 ed allegata al bando concorsuale, ravvisando il mancato esatto riconoscimento dei titoli vantati valutabili.

Pertanto, con apposito reclamo del 5 luglio 2017 (**doc. 7**), la ricorrente chiedeva all'Amministrazione resistente l'immediato riesame del punteggio attribuito con la conseguente rettifica della graduatoria *de qua*, e con conseguente attribuzione del corretto punteggio dei titoli a lei spettanti ai sensi della citata Tabella.

Con decreto prot. n. 16061 del 2 agosto 2017 (**doc. 8**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania approvava la successiva graduatoria definitiva di merito di rettifica per la classe di concorso AA00 (Scuola dell'Infanzia), dove la ricorrente non figurava, ancora una volta, tra i vincitori del concorso.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sempre in data 2 agosto 2017 pubblicava l'elenco graduato degli idonei dei candidati non rientranti nel 10% ai sensi dell'art. 9 del bando concorsuale (**doc. 9**) laddove alla

ricorrente risulta attribuito, ancora una volta, l'erroneo punteggio complessivo pari a 74.5 pt. in luogo dei 79.5 pt. effettivamente spettante e collocata alla posizione n. 112 del suddetto elenco degli idonei (corrispondente alla posizione n. 1002 della graduatoria di merito dei vincitori del concorso).

Nonostante la successiva rettifica della graduatoria alla ricorrente, quindi, non veniva attribuito il corretto punteggio, come da tabella A di ripartizione dei punteggi del D.M. 23 febbraio 2016 n. 94,

Orbene, l'errata attribuzione del punteggio fa sì che la ricorrente non possa usufruire dei benefici legati alla sua corretta collocazione in graduatoria, in quanto se si fosse correttamente attribuito alla stessa il giusto punteggio, la docente Esposito **risulterebbe vincitrice del concorso e sarebbe stata inserita alla posizione n. 407 della graduatoria**, in quanto a parità di punteggio con altri docenti prevale il candidato più giovane di età come disciplinato dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Pertanto, se l'Amministrazione resistente avesse valutato **correttamente i titoli regolarmente dichiarati e presentati (9,2 punti invece di 4,2) dall'odierna ricorrente, la dott.ssa Esposito avrebbe ottenuto un punteggio finale di 79.5 e non di 74.5**, risultando vincitrice del concorso con conseguente **inserimento alla posizione n. 407 della graduatoria finale di merito**, e collocata, quindi, in posizione utile nella graduatoria del concorso per la successiva immissione in ruolo.

* * * * *

Avverso i provvedimenti impugnati, ricorre la dott.ssa Esposito Federica, rappresentata e difesa come in epigrafe, chiedendone l'annullamento e/o la riforma *in parte qua*, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

STUDIO LEGALE MARONE
VIA LUCA GIORDANO N. 15 – 80127 NAPOLI
VIA ANTONIO SALANDRA N. 18 – 00187 ROMA
LARGO FRANCESCO RICHINI N. 6 – 20122 MILANO
TEL. 081.229 83 20 / 081. 199 79 548 / 06.422 722 94 / 02.58 21 52 54
FAX 081.372 13 20 - info@studiomarone.com

I . VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 E 8 DEL BANDO CONCURSUALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 23 FEBBRAIO 2016 N. 94 E RELATIVE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. ECCESSE DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

Con il presente motivo di ricorso si intende sottoporre a codesto Giudice l'erroneità del punteggio attribuito alla ricorrente in relazione alla valutazione dei titoli presentati per il concorso docenti, per la classe di concorso AA00 (Scuola dell'Infanzia).

Infatti sulla base della somma dei titoli valutabili il punteggio conseguito dalla ricorrente sarebbe pari a 9,2 invece che a 4,2 pt.

Ed infatti, in applicazione della tabella A allegata al D.M. 23 febbraio 2016 n. 94, alla ricorrente sarebbe spettato per i titoli vantati il maggiore punteggio pari a 9,2 punti (in luogo dei 4,2 pt. effettivamente riconosciuti), secondo il seguente prospetto:

TITOLO	PUNTEGGIO
Titolo di abilitazione (punto A.1.1)	4.2
In aggiunta, titolo di abilitazione specifica conseguita tramite Laurea in Scienze della Formazione Primaria (punto A.1.2)	5.0
TOTALE	9.2

Ne deriva che il punteggio finale sarebbe dovuto essere quello di 79,5 (scritto 30,3 + orale 40 + titoli 9,2) in luogo dei pt 74,5 effettivamente riconosciuti.

I suindicati titoli, infatti, sono pienamente valutabili a fini concorsuali in stretta applicazione della tabella A e B del D.M. n. 94/2016, richiamata dall'art. 8 del bando concorsuale, che non lasciava alcun margine discrezionale in capo alla Commissione esaminatrice.

Al riguardo la suddetta tabella A del Decreto n. 94/2016 dispone, per la classe concorsuale AA00 (scuola dell'Infanzia), al punto A.1.2 che ***“In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione Primaria comporta l'attribuzione di ulteriori punti 5”***.

Pertanto, se l'Amministrazione resistente avesse valutato correttamente i **titoli (laurea in Scienze della Formazione Primaria) regolarmente dichiarati e presentati (9,2 punti invece di 4,2) dall'odierna ricorrente, la dott.ssa Esposito avrebbe ottenuto un punteggio finale di 79.5 e non di 74.5**, risultando vincitrice del concorso con conseguente **inserimento alla posizione n. 407 della graduatoria finale di merito**, in quanto a parità di punteggio con altri docenti prevale il candidato più giovane di età come disciplinato dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e collocata, comunque, in posizione utile nella graduatoria del concorso per la successiva immissione in ruolo.

II. ARBITRARIETÀ MANIFESTA ED ERRONEITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE – ECCESSO DI POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE PER MANCATA CORREZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO.

La mancata assegnazione del corretto punteggio nella valutazione dei titoli ha portato la dott.ssa Esposito a non ottenere il legittimo punteggio di 9,2.

Sul punto va precisato che nelle procedure concorsuali l'Amministrazione è esonerata dalla motivazione soltanto quando applica i criteri previsti dal bando.

Nel caso de quo, avendo la ricorrente presentato i titoli previsti dal bando, la commissione avrebbe dovuto estrinsecare - stante la sostanziale automaticità e comunque l'immediatezza della loro assegnazione - le ragioni che hanno, invece, portato alla mancata attribuzione dei punti previsti.

Alla luce di quanto suesposto, è del tutto evidente la sussistenza della violazione della Tabella A allegata bando di concorso, nonché il vizio dell'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento concorsuale, atteso che l'omissione suddetta ha comportato l'inosservanza dell'autovincolo che la stessa Amministrazione ha imposto.

Ne deriva anche sotto questo profilo l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO E DELLA TABELLA A ALLEGATA AL DECRETO MINISTERIALE DEL 23 FEBBRAIO 2016 N. 94. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 23.02.2016, N. 84. FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L'art. 8 del bando di concorso è chiaro ed eloquente nello statuire al comma 1 che "I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione" e la tabella A allegata al decreto ministeriale del 23 Febbraio 2016 n. 94 è altrettanto eloquente nello

stabilire che i titoli presentati dal ricorrente debbano senza alcun margine di dubbio portare all'attribuzione ad essa di 17,5 punti invece di 15,3.

Del resto il bando deve essere sempre interpretato, dando prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute, senza alcuna possibilità di attribuire rilevanza, attraverso procedure ermeneutiche ed integrative, a significati inespressi nel testo del bando stesso (cfr. Cons. Stato, VI, n. 291/94).

Nello specifico l'Onorevole collegio adito potrà accertare la riconducibilità dei titoli esibiti dalla dott.ssa Esposito nel novero delle categorie tipizzate dal bando e dai rispettivi allegati, verificando l'illegittimità della scelta di non riconoscere i punteggi spettanti sulla base della mera applicazione meccanica dei criteri formulati dalla disciplina concorsuale contenuta nella *lex specialis*.

Ne consegue l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati che hanno omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori punti spettanti con conseguente inserimento alla posizione n. 407 della graduatoria finale di merito del concorso.

IV. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO E DELLA TABELLA A ALLEGATA AL DECRETO MINISTERIALE DEL 23 FEBBRAIO 2016 N. 94. VIOLAZIONE DEL PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La par condicio tra i concorrenti ad una selezione può essere identificata come il diritto di parità di condizioni di trattamento rispetto ad altri soggetti nella medesima situazione.

Come noto, infatti, in una procedura concorsuale tutti i candidati devono essere trattati con i medesimi criteri di valutazione e di giudizio.

L'espletamento imparziale della procedura concorsuale si fonda, dunque, su un'interpretazione delle clausole del bando ispirata *«ai principi di chiarezza e di affidamento del cittadino, in modo da escludere interpretazioni correttive ed integrative delle clausole, contrarie alla buona fede ed alla par condicio dei partecipanti»* (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 7.04.1988, n. 310).

Infatti il bando di concorso è una *lex specialis* e le clausole in esse contenute costituiscono un “unicum” non modificabile, senza infrangere i principi della par condicio dei concorrenti e dell'imparzialità della P.A.

Ne consegue che la mancata assegnazione alla dott.ssa Esposito del punteggio spettante sulla base di una corretta valutazione dei titoli, dichiarati nella domanda di partecipazione, sulla base dei criteri indicati nella Tabella A determinerebbe nei suoi confronti una disparità di trattamento rispetto a quei concorrenti che si sono visti attribuire nella valutazione dei propri un punteggio corrispondente alle prescrizioni della *lex specialis* di gara.

Del resto sul punto, il giudice amministrativo ha affermato *«il dovere dell'Amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, di rispettare l'aspettativa di coerenza con il proprio precedente comportamento, di comportarsi secondo buona fede tenendo in adeguata considerazione l'interesse del privato»* (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 04/07/2011, n. 1740).

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al fumus boni juris, si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al periculum in mora, giova rimarcare che i provvedimenti impugnati sono intrinsecamente suscettibili di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile, dal momento che comportano

l'illegittima esclusione della ricorrente dal novero dei candidati vincitori della selezione concorsuale per la classe AA00 (Scuola dell'Infanzia).

In tal senso, la ricorrente vede essere del tutto compromessa qualsiasi chance di ottenere l'ambita immissione in ruolo, nonostante abbia brillantemente superato tutte le prove concorsuali conseguendo un punteggio complessivo utile all'inserimento nella graduatoria di merito.

L'Amministrazione resistente procederà all'interpello dei vincitori per l'assunzione in servizio e l'assegnazione delle sedi ai sensi dell'art. 10 della lex specialis, così da poter completare le nomine.

Di contro, la ricorrente, priva di stabile occupazione lavorativa, permarrebbe in una condizione di ingiusto precariato, non potendo godere di un reddito sufficiente a programmare le proprie scelte di vita.

Nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, risultano quindi preminenti le esigenze che legittimano l'accesso alla tutela cautelare nelle more della definizione nel merito del presente giudizio.

E ciò quanto meno ai fini dell'adozione di una misura sollecitatoria della riedizione del potere (cd. remand), di modo che l'Amministrazione resistente possa ricalcolare il punteggio nel rispetto della Tabella A allegata al DM 94/2016, in ragione di una tecnica di tutela che si caratterizza proprio per rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l'atto impugnato, restituendo quindi all'Amministrazione l'intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale (cfr. ex multis TAR Molise, Sez. I, 16 gennaio 2015, n. 5).

L'errata attribuzione del punteggio, infatti, fa sì che la ricorrente non possa usufruire dei benefici legati alla sua corretta collocazione in graduatoria, in quanto se si fosse correttamente attribuito alla stesso il giusto punteggio, **la**

docente Esposito sarebbe stata inserita alla posizione n. 407 della graduatoria.

Tale circostanza pregiudica irrimediabilmente la possibilità di ottenere piena ed integrale tutela alla pretesa azionata nelle more della definizione del merito.

Si chiede pertanto all'Ecc.mo Giudicante adito di voler disporre, seppure con riserva, l'attribuzione dei restanti punti non assegnati alla ricorrente, in quanto il mancato conferimento di questi ultimi determinerebbe un danno irreparabile.

PQM

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio. Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli, 26 settembre 2017

(avv. Guido Marone)

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore della ricorrente,

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento della ricorrente nella vigente graduatoria di merito per la classe di concorso AA00 (Scuola dell'Infanzia), Regione Campania, finalizzato al reclutamento del personale

docente bandito con D.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 105, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in dette graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Campania, Napoli, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli, 26 settembre 2017

(avv. Guido Marone)